


DOTT. ARCH. TULLIO LAZZARINI

via MEZZANA, 10/Z - 25032 CHIARI (BS)
TEL. 030711952

COD. FISC. LZZ TLL 38S07 D620V
P. IVA 00268380987



COMUNE DI PUMENENGO (BG)
ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI ~~GIUNTA~~ / CONSIGLIO ^B
n. 03 del 31.01.2013

Egr. signor SINDACO
DEL COMUNE DI
PUMENENGO

oggetto **Parere urbanistico** riguardante la revoca parziale della delibera di approvazione del PGT e successiva riapprovazione del PGT..

In data 21/05/2012 con delibera n.12 il comune di Pumenengo acquisita la verifica di compatibilità espressa dalla provincia di Bergamo con del. di G.P. n.115 del 16/04/2012, ha approvato il PGT ;

In data 20/07/2012 la Provincia di Bergamo ha chiesto di prendere visione degli atti al, fine di verificare se fossero state puntualmente recepite le prescrizioni impartite dalla Provincia stessa avvisando che **“in caso contrario si intende adire il competente TAR di Brescia ,per chiedere l’annullamento del predetto P.G.T.,salvo che codesto comune nelle more non provveda,in via di autotutela a revocare in parte qua il provvedimento assunto dal Consiglio comunale”** ;

In data 03/09/2012 la Provincia .ha proposto ricorso avanti al T.A.R. avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del P.G.T.;

In data 04/09/2012 veniva stilato ricorso,notificato al Comune di Pumenengo e alle parti il 18/09/2012 ;

In data 18/10/2012 veniva depositata in segreteria ordinanza del T.A.R. con la quale **si sospende la deliberazione n. 12 del 21/05/2012 e si fissa per la trattazione della causa l’udienza pubblica del 05/06/2013 perché “in attesa di una approfondita disanima della questione propria della fase di merito,va privilegiato l’interesse pubblico alla conservazione di un bene scarso come il suolo”**.

Il ricorso della Provincia redatto dall’avvocato Vavassori chiedeva al T.A.R. di sospendere in parte qua,l’efficacia della delibera n. 12 /2012 del C.C di Pumenengo ,limitatamente agli ambiti di trasformazione denominati

:A.8.1,A.4,A.6,A.7.1,A.7.2,A.7.3,A.7.4,A.8.2,A.8.3,A.8.4,A.8.5,A.8.6,A.8.7,A.8.8,A.11.1,A.11.2,

ambiti per i quali sono state dettate nella delibera 115 della G.P. prescrizioni che la delibera n. 12 del C.C. di Pumenengo ha: **non accolto, accolto in parte e accolto.**

In particolare la delibera **non ha accolto**, motivando, la prescrizione che dimezzava l'ambito A.7.2; **ha accolto in parte** la prescrizione che eliminava l'ambito A.8.1, riducendolo nell'estensione; **ha accolto in parte**, la prescrizione che dimezzava gli ambiti A.11.1 e A.11.2 riducendoli nell'estensione;

ha però **accolto** la prescrizione riguardante gli altri ambiti **A.4,A.6,A.7.1, A.7.3,A.7.4,A.8.2,A.8.3,A.8.4,A.8.5,A.8.6,A.8.7,A.8.8,,A.12**, che recitava “gli interventi dovranno essere caratterizzati da una progettazione e da una esecuzione volta a limitare al massimo l'occupazione del suolo e ad attuare un corretto inserimento paesistico ambientale delle opere previste”.

Tale dizione è stata inserita come **norma** per tutti gli ambiti nelle N.T.A. del Documento di Piano, che fissano assieme alle schede e alle planimetrie, gli indirizzi per i futuri piani attuativi.

D'altronde questi ultimi ambiti sono definiti dalla delibera 115 della G.P. di “frangia urbana” ai sensi della deliberazione della G.P. n.404 del 05/09/2011 e pertanto ammissibili con le prescrizioni prima descritte, per cui la richiesta di annullarne l'efficacia risulta incomprensibile.

Poiché il ricorso coinvolge nella sua richiesta di sospensione di efficacia gran parte degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT, si paventa che lo strumento urbanistico possa essere di fatto svuotato di efficacia, qualora nel giudizio di merito dovessero prevalere le richieste della Provincia di Bergamo.

Pur nella considerazione che in tale caso esistono anche altri gradi di giudizio ai quali si può ricorrere, per non prolungare la situazione di incertezza e instabilità delle previsioni di PGT e delle situazioni giuridiche private e pubbliche derivanti, è maturata nell'amministrazione comunale il convincimento che debba darsi prevalenza nell'interesse pubblico, alla certezza delle previsioni di PGT attentamente valutate anche in contraddittorio con le parti interessate nel corso dell'iter di formazione dello strumento urbanistico.

E' quindi opportuno rimuovere la incertezza giuridica originata dal ricorso della Provincia che coinvolge nella richiesta di annullamento anche ambiti per i quali sono state accolte le prescrizioni provinciali, come atto di responsabilità istituzionale nei confronti della collettività.

Si ritiene quindi opportuno, in via di autotutela, revocare in parte qua la delibera di approvazione del PGT da parte del Consiglio Comunale.

Si propone quindi una revoca parziale della delibera di approvazione del PGT n.12 del 21 maggio 2012, limitatamente agli ambiti oggetto di prescrizioni provinciali **non accolte o accolte in parte**, ripristinando la certezza giuridica che il ricorso della provincia ha messo in forse.

Gli ambiti per i quali la provincia ha emesso prescrizioni difformi da quanto deliberato dal Consiglio Comunale citato sono :

- 1) l'ambito A.8.1 per il quale ha prescritto l'eliminazione;
- 2) l'ambito A.7.2 per il quale ha prescritto il dimezzamento secondo allegato grafico alla delibera provinciale 115 de16/04/2012;
- 3) gli ambiti A.11.1 e A.11.2 per i quali ha prescritto il dimezzamento secondo allegato grafico alla delibera provinciale 115 de16/04/2012.

La delibera di revoca parziale degli ambiti osteggiati dalla Provincia , e la loro modificazione nella misura richiesta dalla Provincia stessa,dovrà congiuntamente approvare il PGT come risultante dell'accoglimento integrale delle richieste della Provincia nel parere di compatibilità,nello stesso tempo considerando che l'accoglimento delle richieste provinciali limitate ai tre ambiti ,non stravolge l'impostazione del PGT dal punto di vista del fabbisogno di aree pubbliche e non limita la dotazione di queste previste dal Piano dei Servizi.

La strada della revoca parziale dei contenuti della delibera n. 12 del 21 maggio 2012 del consiglio comunale di Pumenengo, è opportuna perché riafferma il senso di responsabilità del comune volto a rimuovere la situazione di oggettiva incertezza giuridica,determinata dal ricorso della Provincia e dalla successiva ordinanza sospensiva del TAR.

La revoca parziale dei contenuti della delibera 12 /2012 del C.C e la sua contestuale riapprovazione ad ambiti contestati dalla Provincia ,variati, oltre ad adeguarsi a quanto già suggerito dal segretario della Provincia nella nota di richiesta di accesso agli atti prot. 75102 del 20/07/2012,non priva il Comune dello strumento urbanistico ,come sarebbe avvenuto se il comune avesse provveduto ad una variante al PGT ,in considerazione che, nei comuni nei quali il PGT non è approvato entro il 31/12/2012 ,dalla stessa data ,cessano di avere efficacia anche le previsioni del vigente P.R.G.

Come già esposto le prescrizioni della Provincia non accolte o accolte in parte sono le seguenti:

Ambito A.8.1.

L'ambito è localizzato nella frazione Finiletti ,nucleo rurale di cascine aggregate lungo la strada che connette il capoluogo ,tramite la via Finiletti con le altre frazioni di Colombare e Grigna.

La Provincia richiede "venga prevista nuova destinazione compatibile con il PTCP in quanto quella adottata dal PGT è in contrasto con le prescrizioni assunte dal PTCP" " poiché "ricade sotto la disciplina dell'art 65 lettera A "delle NTA del PTCP.

Per adeguarsi alle prescrizioni della Provincia si propone di eliminare l'ambito A.8.1 come ambito residenziale ricomprendendolo in "aree di rispetto urbano" del PGT ,che garantiscono la " forte

limitazione della occupazione dei suoli liberi anche nel caso di allocazione di strutture a servizio dell'agricoltura" (art 65 lettera A delle NTA del PTCP).

Infatti l'art. 13 del piano dei servizi del PGT recita " tale zona assume una importanza particolare in quanto è chiamata a svolgere una funzione di cuscino tra le aree di espansione residenziale, gli edifici destinati ad attività agricole e le aree del Pasrco dell'Oglio" e successivamente "sono pertanto vietate le nuove stalle o costruzioni per allevamenti di bestiame di qualsiasi tipo".

Con l'eliminazione dell'ambito A.8.1, si riduce di mq. 1.440 l'occupazione di suolo e di mc. 1.400 la volumetria del PGT .

Con l'eliminazione dell'ambito A.8.1, non si stravolge l'impostazione complessiva dello strumento di pianificazione comunale ,né sotto il profilo del fabbisogno abitativo ,né sul fabbisogno di dotazione di aree pubbliche, né sulla sostenibilità economica del piano dei servizi.

in quanto l'ipotizzato allargamento della strada del Ciabattino, nel PGT era rimandata alla realizzazione del piano attuativo. .

Ambito A.7.2

La prescrizione provinciale riduce alla metà l'ambito **secondo l'allegato 1 della delibera 115** della Provincia che evidenzia l'entità della riduzione.

L'ambito A.7.2., si riferisce ad un ambito che la stessa Provincia definisce di "frangia urbana" dove " gli interventi dovranno essere caratterizzati da progettazione ed esecuzione volta a limitare al massimo l'occupazione di suolo" cioè ammissibili a condizione che dovrà essere verificata dal comune in sede di piano attuativo.

Il comune ha intenzione comunque di assoggettarsi alle prescrizioni provinciali al fine di non interrompere la efficacia del provvedimento approvato ,tenuto conto che il completamento della ambito, può essere posto in essere anche in periodo successivo con variante apposta:

Per adeguarsi alle prescrizioni della Provincia si propone di ridurre l'ambito A.7.2 ricomprendendo la parte eliminata in "aree di rispetto urbano" del PGT ,che all'art. 13 del piano dei servizi del PGT recita " tale zona assume una importanza particolare in quanto è chiamata a svolgere una funzione di cuscino tra le aree di espansione residenziale, gli edifici destinati ad attività agricole e le aree del Pasrco dell'Oglio" e successivamente "sono pertanto vietate le nuove stalle o costruzioni per allevamenti di bestiame di qualsiasi tipo".

Con la riduzione dell'ambito A.7.2, si riduce da mq. 12.372 a mq. 6.200 l'occupazione di suolo e da mc. 12.372 a mc. 6.200 la volumetria del PGT .

Con la riduzione dell'ambito A.7.2, non si stravolge l'impostazione complessiva dello strumento di pianificazione comunale ,né sotto il profilo del fabbisogno abitativo ,né sul fabbisogno di

dotazione di aree pubbliche, né sulla sostenibilità economica del piano dei servizi , in quanto l'ipotizzato parco lungo la roggia era rimandato alla realizzazione del piano attuativo. .

Con la riduzione dell'ambito A.7.2 vengono però meno gli impegni sottoscritti con il comune ,per la realizzazione di tutti i parchi pubblici lineari lungo i corsi d'acqua esistenti ,previsti dal PGT e riportati nella relativa scheda d'ambito..

Ambit A.11.1 e A.11.2

La prescrizione provinciale riduce gli ambiti secondo l'allegato 1 della delibera 115 che evidenzia l'entità della riduzione.

Il comune ha intenzione comunque di assoggettarsi alle prescrizioni provinciali al fine di non interrompere la efficacia del provvedimento approvato ,tenuto conto che il completamento degli ambiti,può essere posto in essere anche in periodo successivo.:

Per adeguarsi alle prescrizioni della Provincia si propone di ridurre gli ambito A.11.1 e A.11.2 ricomprendendo la parte eliminata in "aree di rispetto urbano" del PGT ,che all'art. 13 del piano dei servizi del PGT recita " tale zona assume una importanza particolare in quanto è chiamata a svolgere una funzione di cuscino tra le aree di espansione residenziale,gli edifici destinati ad attività agricole e le aree del Pasrco dell'Oglio"e successivamente "sono pertanto vietate le nuove stalle o costruzioni per allevamenti di bestiame di qualsiasi tipo".

Con la riduzione degli ambiti A.11.1 e A.11.2,si riduce da mq. 59.841 a mq. 23.000 l'occupazione di suolo ,peraltro già ridotto con la delibera n. 12 di approvazione del PGT,a mq.38.711.

Il volume conseguentemente viene ridotto da mc. 39.000 a mc. 23.000 ,peraltro già ridotti con la delibera n. 12 di approvazione del PGT, a mc.24.450.


Con la riduzione degli ambiti, non si stravolge l'impostazione complessiva dello strumento di pianificazione comunale ,né sotto il profilo del fabbisogno abitativo ,né sul fabbisogno di aree pubbliche ,né sulla sostenibilità economica del Piano dei Servizi in quanto l'ipotizzata pista ciclabile lungo la roggia non era considerata nel piano dei servizi stesso, in quanto rimandata alla realizzazione del piano attuativo. .

I dati dell'occupazione di suolo e della volumetria complessiva del PGT con la revoca e approvazione risultano così variati :

	Delibera n.9 del 28/02/2011 Delibera n.35 del 03/10/2011(ADOZIONE)	Delibera n. 12 del 21/05/2012 (APPROVAZIONE)	Delibera di revoca e riapprovazione
OCCUPAZIONE DI SUOLO PGT	Mq. 146.459	Mq. 121.159	Mq. 93.379
VOLUMETRIA PGT	Mc. 158.059	Mc. 142.225	Mc. 135.144

Con le modifiche sopra proposte il fascicolo relativo alle prescrizioni della Provincia viene variato contenendo le motivazioni specifiche sottoposte alle decisioni che il Consiglio Comunale vorrà prendere.

Chiari 22 dicembre 2012



Allegato Controdeduzioni del C.C al parere di compatibilità della Provincia di Bergamo

REGIONE LOMBARDIA




COMUNE di PUMENENGO
Provincia di Bergamo

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

REVOCA PARZIALE delle Del.n. 19 del
21/05/2012 e contestuale RIAPPROVAZIONE

Prescrizioni e controdeduzioni dell'amministrazione comunale

Prescrizioni della verifica di compatibilità con il
PTCP di cui delibera della G.P. 115 del 16/04/2012
- Dott. Arch. Tullio Lazzarini (aspetti territoriali e
urbanistici) dicembre 2012
Evidenziate in rosso le modifiche alla delibera n. 12
del 21 maggio 2012 del C.C di Pumenengo



COMUNE DI PUMENENGO (BG)
ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI ~~5585~~ / CONSIGLIO

in del 21.5.2013

N	NUM. PROT. DATA PROT.	PRESCRIZIONE E PRESENTATA DA	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESCRIZIONE	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	CONTRODEDUZIONE
1		Provincia Bergamo	<p>1) Si riferisce all'ambito A 8.1 che ricade sotto la disciplina dell'art 65 lettera a delle Nda del PTCIP visto il combinato disposto degli art. 18,15 commi 4 e 5 e art.25 e s.m.che ha indicato come "prescrittivi e prevalenti" sulla pianificazione comunale l'individuazione degli ambiti destinati dal PTCIP all'attività agricola e ,verificato che il medesimo art.65 delle Nda ,ai sensi delle deliberazioni della GP n. 52 del 21/08/2008 e n. 404 del 05/09/2022,individua gli ambiti soggetti alla propria disciplina quali ambiti destinati all'attività agricola,per tale ambito dovrà essere prevista una nuova destinazione compatibile con il PTCIP in quanto quella indicata dal PGT adottato è in contrasto con le prescrizioni assunte dal PTCIP.</p> <p>2)Poiché gli ambiti di trasformazione A.4,A.6,A.7.1,A.7.2,A.7.3,A.7.4,A.8.2,A.8.3,A.8.4,A.8.5 ,A.8.6,A.8.7,A.8.8,A.11.1,A.12.A.13.1, e A.13.2 ricadono sotto la disciplina dell'art. 65 e possono essere considerati di Frangia Urbana ai sensi della deliberazione della G.P.n.404 del 05/09/20011 gli interventi dovranno essere caratterizzati da una progettazione e da una esecuzione volta a limitare al massimo l'occupazione del suolo e ad attuare un corretto inserimento paesistico ambientale delle opere previste .In particolare:</p> <p>3)Per l'ambito A.7.2 dovrà essere limitata la superficie territoriale e conseguentemente il peso delle previsioni insediative ,riducendo la perimetrazione dell'ambito di trasformazione in allineamento con gli ambiti A.7.3 e A.7.4 ,come individuato nell'allegato 1.</p>					<p>1) ACCOLTA .Viene modificata la tav. 1.2.2 del D.d.P.,2.1e 2.2 del P.d.S. e 3.2.1 -3.2.2 -3.2.3del P.d.R. e gli elaborati : rel. D.d.P.,NTA del D.d.P.,...</p> <p>2) ACCOLTA Si inserisce la raccomandazione per tutti gli ambiti</p> <p>3) ACCOLTA.Viene modificata la tav. 1.2.2 del D.d.P.,2.1e 2.2 del P.d.S. e 3.2.1 -3.2.2 -3.2.3del P.d.R. e gli elaborati: rel. D.d.P.,NTA del D.d.P. ,</p>

<p>4) Per gli ambiti A.11.1 e A.11.2 dovrà essere limitata la superficie territoriale e conseguentemente il peso delle previsioni insediative, riducendo la perimetrazione degli ambiti di trasformazione in allineamento con le aree esistenti a ovest degli ambiti stessi, come individuato nell'allegato 1</p>	<p>4) ACCOLTA. Viene modificata la tav. 1.2.2 del D.d.P. 2.1 e 2.2 del P.d.S. e 3.2.1 -3.2.2 -3.2.3 del P.d.R. e gli elaborati rel. D.d.P., NTA del D.d.P.,</p>
<p>5) Per l'ambito A.13.1 dovrà essere limitata la del P.d.R. superficie territoriale riducendo la perimetrazione dell'ambito di trasformazione in allineamento con le aree esistenti a ovest dell'ambito stesso, con conseguente concentrazione volumetrica nell'area rimanente come individuato nell'allegato 1;</p> <p>6) Per l'ambito A.13.2 la concentrazione volumetrica dovrà essere individuata unicamente nell'area interclusa tra la tangenziale ovest di previsione e la strada provinciale come individuato nell'allegato 1;</p> <p>7) per l'ambito di trasformazione A.5, ricadente all'interno del perimetro del "Parco Oglio Nord", istituito con L.R. n. 18 del 16/04/1988, dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dal P.T.C. del Parco stesso (art. 31 Nda del P.T.C.P.);</p>	<p>5) ACCOLTA Viene modificata la tav. 1.2.2 del D.d.P. 2.1 e 2.2 del P.d.S. e 3.2.1 -3.2.2 del P.d.S.</p> <p>6) ACCOLTA Ai sensi del D.d.P e relativi ambiti allegati alle N.T.A .che concentra l'edificazione <u>solo</u> in tale area.</p> <p>7) ACCOLTA ai sensi dell'art.14 del D.d.P. ambito 5</p>
<p>8) per gli ambiti Z.I.C.O. (A.2) e Z.I.C.O. (A.6), ricadenti all'interno del perimetro del "Parco Oglio Nord", istituito con L.R. n. 18 del 16/04/1988, la trasformazione dell'area potrà avvenire solo successivamente all'approvazione della variante al P.T.C. del Parco Oglio Nord;</p>	<p>8) ACCOLTA ai sensi dell'art.37 bis del P.d.R.</p>
<p>9) poiché nel Documento di Piano non è stato allegato uno Studio specifico relativo alla sostenibilità di nuove attività commerciali, la possibilità di insediamenti commerciali prevista nel PGT è limitata ai soli esercizi di vicinato e media struttura di</p>	<p>9) ACCOLTA ai sensi dell'art 39 E delle NTA del P.d.R. modificato</p>

vendita, con esclusione di grandi strutture di vendita. La possibilità di insediamento delle medie strutture potrà attuarsi nel pieno rispetto di quanto previsto dal Programma Pluriennale per lo Sviluppo Commerciale della Regione Lombardia (approvato con DCR n. VIII/215 del 02/10/2006 e aggiornato con Comunicato Regionale del 29/10/2007 n. 128, dalle modalità attuative e indirizzi di programmazione urbanistica approvati rispettivamente con DGR VIII/5054 del 04/07/2007 e DCR n. VIII/352 del 13/03/2007 e con DGR n. 8/5913 del 21/11/2007, n. 8/6024 del 05/12/2007 e n. 8/6494 del 23/01/2008 e s.m.i.) salvo successiva predisposizione di studio relativo al Settore Commerciale per la programmazione e lo sviluppo della rete commerciale del comune, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

10) su parere del Settore Ambiente — Servizio Rifiuti si dovrà prevedere, in caso di interventi di riqualificazione di aree dismesse o critiche e di cambi di destinazione d'uso, l'esecuzione di indagini volte alla verifica dell'eventuale contaminazione. Ad avvenuto completamento delle indagini sarà possibile definire la necessità o meno di interventi di bonifica. All'accertata assenza di contaminazione, ovvero all'esecuzione dell'eventuale bonifica, dovrà essere subordinata la realizzazione dei nuovi interventi edilizi;

11) dovranno essere recepite integralmente le prescrizioni contenute nella Valutazione di incidenza del SIC IT2060014 "Boschetto della Cascina Campagna" quale parere espresso dal Settore Ambiente — Servizio Ambiente, e precisamente:

- nelle aree a verde (in particolare negli ambiti A8 e A12) le piantumazioni dovranno essere realizzate utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone certificate, ecologicamente coerenti con il contesto;
- per ridurre l'impatto paesaggistico generato dalle strutture degli ambiti A8 e A12, dovranno essere adottate scelte urbanistiche ed architettoniche

10) ACCOLTA ai sensi dell'art.39 bis introdotto nel P.d.R.

11) ACCOLTA inserendo nelle N.T.A:del D.d.P.le prescrizioni all'inizio degli ambiti 8 e 12

		<p>volte a favorire l'armonico inserimento nel territorio circostante;</p> <p>- nella fascia perimetrale degli insediamenti dell'ambito A12 sarà opportuno mettere a dimora, con sesto d'impianto naturaliforme, specie vegetali idonee per realizzare una barriera verde in grado di mascherare le aree antropizzate e contribuire a limitare la propagazione acustica e luminosa verso il SIC;</p> <p>- per quanto riguarda le acque di scarico, tutti gli ambiti e le aree di trasformazione dovranno essere collegati alla fognatura comunale e convogliati verso un idoneo sistema di depurazione. Quotora ciò non risulti fattibile, è necessario verificare preliminarmente la fattibilità di prevedere lo scarico su suolo, secondo i dispositivi normativi vigenti.</p> <p>- per le aree per le quali è prevista l'espansione della pubblica fognatura, le acque meteoriche non contaminate dovranno essere smaltite in loco, attraverso la realizzazione di reti separate;</p> <p>- si dovrà limitare l'impermeabilizzazione del suolo con la creazione di zone verdi o dotate di pavimentazioni drenanti;</p> <p>- per le aree produttive dovranno essere previsti sistemi di separazione e trattamento/convogliamento in fognatura delle acque di prima pioggia;</p> <p>- i dovranno prevedere, in relazione di all'ambito A12, sistemi di regolamentazione e controllo delle visite al SIC, tramite l'approvazione di specifici regolamenti;</p> <p>- il progetto definitivo relativo all'ambito di trasformazione A12, contenente la definizione di dettaglio degli interventi e delle opere di mitigazione sopra prescritte, dovranno essere trasmessi dell'Ente gestore del SIC, per un preventivo nulla-osta, preliminarmente alla loro realizzazione;</p> <p>- il PGT dovrà recepire eventuali norme relative al Sito di Rete Natura 2000 e alle aree allo stesso</p>

contigue contenute nel Piano di gestione, laddove lo stesso diventi attuativo;

ogni ulteriore intervento che dovesse interessare anche indirettamente il Sito, ancorché esterno, ivi compresi quelli derivanti da ambiti già previsti dal PRG e di completamento, dovrà essere sottoposto alla verifica dell'Ente gestore del SIC per valutare la necessità di sottoporlo a Valutazione di Incidenza preliminarmente alla sua realizzazione.

12) le tavole di piano dovranno essere adeguate con l'inserimento degli Elementi della Rete Ecologica Regionale ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 8/10962 e s.m.i

13) lo Studio della Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, adottato successivamente al PGT con D.C.C. n. 35 del 03/10/2011, dovrà essere approvato unitamente al PGT;

14) su parere del Settore Viabilità — Servizio Infrastrutture nelle tavole di Piano dovrà essere verificato l'inserimento delle fasce di rispetto lungo le strade provinciali (cig. F, 20 mt. per lato), esterne al centro abitato ricadenti nel territorio comunale. Dovranno inoltre essere rappresentate le fasce di rispetto, con apposita campitura grafica, anche sulle tavole del Piano dei Servizi.

12) ACCOLTA si inseriscono gli elementi della R:R: nelle tavole 1.2.2 del D.d.P.2.1e 2.2 del P.d.S.,3.2.1 e 3.2.2 del P.d.R.

13) ACCOLTA

14) ACCOLTA si completano le tav.3.2.1., 3.2.2.,3.2.3 del P.d.R.